CITTA' DI ASTI

SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA

UFFICIO AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2322 DEL 28/10/2026

Oggetto: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA IN REGIME ORDINARIO. INFORMALMENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VIA A. DORNA 2, IN DATA 30/10/2026

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica

premesso che:

- con istanza prot. gen. n. 123983 del 15/10/2026 il legale rappresentate dell'associazione Informalmente Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Asti, Via Hope 17, ha formulato richiesta di autorizzazione in deroga in regime semplificato;
- con nota n. 74153 del 16/06/2026 è pervenuto il contributo dell'ARPA sull'istanza citata ed in riferimento alla DIA fornita dal proponente;

rilevato che:

- l'attività rumorosa, denominata "Canta tu alle mura" costituita da cena cantata (karaoke) con impianti di amplificazione e diffusione sonora presso il Bar – Ristoro del circolo di tennis Alle Mura, sito in Asti, Via A. Dorna n.2;
- con la citata istanza si richiede di esercitare in deroga acustica la diffusione sonora nella serata di venerdì 30/10/2026 dalle ore 19.30 alle ore 01.00 del giorno successivo;
- l'ARPA ha formulato il seguente contributo tecnico sulla Relazione Tecnica di Valutazione di Impatto Acustico:
  - le casse attive direzionali previste potrebbero essere limitate a due in caso di scarsa affluenza di pubblico, e lasciate nel numero di quattro previste, con le direzioni definite dal tecnico competente, solo in caso di elevata affluenza di avventori;
  - il gestore dell'impianto potrebbe valutare la fattibilità dell'inserimento di una barriera mobile fonoassorbente lungo la direzione di propagazione principale dei diffusori acustici, al fine di limitare la riflessione sonora sulla facciata delle "Antiche Mura" e la propagazione verso il recettore sensibile più vicino, individuato con la sigla R1;
  - la regolazione sul volume Master della consolle del Dee-Jay definita durante le misure di taratura dell'impianto dovrebbe essere evidenziata con un adesivo colorato, a

memento dell'operatore e di eventuali ispettori circa il corretto funzionamento della catena di amplificazione sonora;

- l'uso del microfono, solitamente causa dei maggiori disturbi e lamentele, dovrebbe essere limitato quanto più possibile, ed appannaggio unicamente del dee-jay per comunicazioni di servizio: sarebbe da escludere l'uso durante le "cene cantate" da parte di avventori poco avvezzi all'uso consapevole e dotati di intonazioni musicali "discutibili".
- la caratterizzazione dei livelli di pressione sonora "a centro pista (area tavoli)" dai diffusori acustici posti all'esterno del locale deve essere inferiore a 86,50 dB(A) fino alle 24,00 e 80,00 dB(A) dalle 24,00 all'una;
- i valori di cui sopra comprendono anche gli eventuali schiamazzi degli avventori, nonché le attività connesse al riassetto e pulizia dei locali cucina e sala ristorante;
- non si dovrebbe superare il limite di orario (le ore 01.00) e di tipologia di eventi musicali (serate aperitivo o cene con musica di "accompagnamento") garantendo che complessi musicali dotati di strumenti ed amplificazioni proprie rispettino comunque i valori indicati dal tecnico "a centro pista". Le operazioni di pulizia e risistemazione del locale, se successivi alla conclusione delle serate, dovranno avvenire nel rispetto della quiete e del riposo dei residenti, ricordando che si tratta pur sempre di un'area di classe 1 del P.C.A.

atteso che la presente autorizzazione non costituisce titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività svolte nel locale in parola e che, pertanto, la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di provvedimenti di competenza di altri Enti o Settori, previsti dalla legislazione vigente in materia di somministrazione alimenti e bevande, sicurezza, prevenzione incendi, ecc.

considerato che l'autorizzazione in deroga richiesta può essere rilasciata, a fronte delle citate prescrizioni ARPA, solo a condizione che il legale rappresentante dell'associazione Informalmente Società Cooperativa Sociale provveda ad effettuare misurazioni fonometriche relative alla serata in oggetto, entro la data di svolgimento della stessa, al fine di acquisire idonea documentazione tecnica da sottoporre al giudizio tecnico-scientifico dell'ARPA;

visti:

- la Legge quadro (LQ) in materia di impatto acustico n. 447 del 26/10/1995;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 14/11/1997, recante i Valori Limite delle sorgenti sonore;
- la Legge Regionale (LR) n. 52 del 20/10/2000, recante le disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente (DM) 16/03/1998), recante tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;
- il Regolamento Comunale di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 29 del 26/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 117 del 20/03/2018, recante criteri ed indirizzi per l'esercizio di attività di intrattenimento musicale ed il rilascio delle autorizzazioni in deroga acustica per l'esercizio di attività rumorose temporanee;

dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del DPR 62/13 e dell'art. 6 e 6 bis del Codice di comportamento del Comune di Asti;

ritenuto di poter autorizzare in deroga ai limiti acustici, per le motivazioni ed argomentazioni sopra esposte, la proprietaria allo svolgimento dell'attività rumorosa in argomento, subordinatamente al rispetto delle condizioni rilevabili nel citato contributo ARPA ed alle ulteriori condizioni riportate del dispositivo del presente atto;

espresso nel presente atto, dal sottoscritto Dirigente, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del DLgs 267/2000;

atteso che la competenza all'adozione del presente atto spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con DLgs 267/00;

- D E T E R M I N A -

1. di autorizzare, in deroga ai limiti acustici il legale rappresentante dell'associazione **Informalmente Società Cooperativa Sociale**, presso il **Bar-Ristoro del circolo di tennis Alle Mura,** sito in Asti **Via A. Dorna n.2**, alla gestione dell'attività rumorosa temporanea, costituita da attività musicale, nella serata di **venerdì 30/10/2026 dalle ore 19.30 alle ore 01.00 del giorno successivo;**
2. di prescrivere che, nei giorni e negli orari indicati al precedente punto 1:
    a. l'effettuazione di **misurazioni fonometriche** relative alla **serata in oggetto, entro la data di svolgimento della stessa**, al fine di acquisire idonea documentazione tecnica da sottoporre al giudizio tecnico-scientifico dell'ARPA;
    b. le casse attive direzionali previste vengano limitate a due in caso di scarsa affluenza di pubblico, e lasciate nel numero di quattro previste, con le direzioni definite dal tecnico competente, solo in caso di elevata affluenza di avventori;
    c. dovrà essere installata una barriera mobile fonoassorbente lungo la direzione di propagazione principale dei diffusori acustici, al fine di limitare la riflessione sonora sulla facciata delle "Antiche Mura" e la propagazione verso il recettore sensibile più vicino, individuato con la sigla R1;
    d. la regolazione sul volume Master della consolle del Dee-Jay, definita durante le misure di taratura dell'impianto, dovrà essere evidenziata con un adesivo colorato, quale riferimento visivo per l'operatore e per gli eventuali organi di controllo, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di corretto funzionamento della catena di amplificazione sonora;
    e. la caratterizzazione dei livelli di pressione sonora "a centro pista (area tavoli)" dai diffusori acustici posti all'esterno del locale deve essere inferiore a 86,50 dB(A) fino alle 24,00 e 80,00 dB(A) dalle 24,00 all'una;
    f. i valori di cui sopra comprendono anche gli eventuali schiamazzi degli avventori, nonché le attività connesse al riassetto e pulizia dei locali cucina e sala ristorante;
    g. la presente autorizzazione, **corredata da una copia visibile della DIA presentata, con le indicazioni delle regolazioni dei potenziometri sul mixer e sui diffusori attivi**, venga conservata in originale presso il sito in cui si svolgerà

l’attività rumorosa in argomento ed esibita su richiesta degli organi preposti al controllo.

3. di avvisare che:
   a. in caso di segnalazioni o esposti da parte dei residenti limitrofi, che evidenzino il disturbo di una pluralità di persone, verrà revocata la presente autorizzazione;
   b. l'inosservanza delle presenti condizioni comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;
   c. la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;
   d. la presente autorizzazione potrà essere modificata e/o integrata da eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie.
4. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del DPR 62/13 e dell'art. 6 e 6 bis del Codice di comportamento del Comune di Asti;
5. di mandare la presente a rilasciarsi al legale rappresentante del l’associazione Informalmente Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Asti, Via Hope 17 e, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, ai seguenti soggetti:
   - ARPA di Asti;
   - Comando di Polizia Municipale;

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L 241/90 si informa che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni (combinato disposto degli articoli 29 e 41 del DLgs 104/2010) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni (articolo 9 del DPR 1199/1971), entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del presente atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

Carantoni Paolo in data 28/10/2026